

Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5.

«Determinazione delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali della Campania, ai componenti della Giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell' art. 20, numero 21, dello Statuto Regionale».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Indennità dei Consiglieri regionali

Ai Consiglieri regionali competono:

- a) una indennità di carica in ragione di lire 350.000 mensili;
- b) un rimborso delle spese sostenute per l' esercizio del mandato, determinato forfettariamente in ragione di lire 250.000 mensili.

La corresponsione, sia dell' indennità di carica che del rimborso spese, decorre dalla data della proclamazione e cessa sotto la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento.

Per i Consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, la corresponsione ha luogo fino alla data di cessazione.

Art. 2

Indennità per i componenti dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Ai Consiglieri che siano eletti a far parte dell' Ufficio di Presidenza competono, a partire dalla data di elezione e fino a quella di cessazione dalle funzionali:

- a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 225.000 per il Presidente, di lire 200.000 per i Vice Presidenti, di lire 100.000 mensili per i Segretari ed i Questori;
- b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera b) dell' art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 300.000 mensili per il Presidente, di lire 150.000 mensili per i Vice Presidenti e di lire 100.000 per i Segretari ed i Questori.

Art. 3

Indennità per la partecipazione alle Commissioni Permanenti

Ai Consiglieri che siano eletti Presidenti o Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti competono, a partire dalla data di elezione e fino a quando non cessino dalle anzidette cariche:

- a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 200.000 mensili per i Presidenti di Commissione e di lire 50.000 per i Vice Presidenti;
- b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera b) dell' art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 150.000 mensili per i Presidenti di Commissione.

Agli altri Consiglieri, ivi compresi i Vice Presidenti che facciano parte delle Commissioni consiliari permanenti, compete una maggiorazione del rimborso spese di cui alla lettera b) dell' art. 1, in ragione:

- 1) di lire 50.000 mensili per i residenti nel Capoluogo della Regione o in altri Comuni distanti fino a 15 chilometri dal Capoluogo medesimo;
- 2) di lire 75.000 mensili per i residenti in Comuni distanti dal Capoluogo della Regione fra i 15 ed i 50 chilometri;
- 3) di lire 100.000 mensili per i residenti in Comuni distanti oltre 50 chilometri dal Capoluogo della

Regione.

Art. 4

Indennità per i componenti della Giunta

Ai Consiglieri che siano eletti a far parte della Giunta regionale competono, a partire dalla data di elezione e fino a quella di cessazione dalle funzioni:

a) una indennità aggiuntiva di funzioni nella misura di lire 225.000 mensili per il Presidente della Giunta e di lire 200.000 per gli Assessori.

b) una maggiorazione del rimborso di cui alla lettera b) del precedente art. 1, per spese di rappresentanza, in ragione di lire 300.000 mensili per il Presidente della Giunta e di lire 150.000 mensili per gli Assessori.

Art. 5

Divieto di cumulare le indennità di carica e di funzioni con quelle derivanti da particolari incarichi amministrativi

Le indennità di carica e di funzioni di cui alla lettera a) dell' art. 1, alla lettera a) dell' art. 2, alla lettera a) dell' art. 3 ed alla lettera a) dell' art. 4 non sono cumulabili con ogni tipo di indennità od assegni derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dallo Stato o comunque esercitati presso Enti pubblici o di diritto pubblico, presso società o aziende private concessionarie di pubblici servizi o comunque aventi rapporti di natura patrimoniale con lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni della Campania, nonchè presso società o consorzi a partecipazione statale.

I Consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinchè il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzioni e di carica richiamate dal comma precedente.

Art. 6

Trattamento dei Consiglieri che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici

Ai Consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di altri Enti pubblici per i quali sia applicabile la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, spetta il trattamento di cui all' art. 3 di detta legge quando essi abbiano esercitato la facoltà di richiedere il collocamento in aspettativa.

Art. 7

Decurtazione delle indennità per assenze ingiustificate

Sulle indennità di funzione e di carica stabilite con la presente legge è applicata una decurtazione di lire 10.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell' Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti.

Art. 8

Diaria per missioni

Ai Consiglieri regionali che, per l' espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta, si rechino in missione fuori del territorio regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità di lire 45 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle 12 ore, di lire 20.000, aumentata a lire 25.000 per i viaggi all' estero.

Art. 9

Liquidazione delle competenze

Le somme determinate dalla presente legge a titolo di indennità di carica si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle competenze previste dall' art. 2, nonchè del trattamento di missione per i componenti della Giunta Regionale provvede la Giunta medesima.

Alla liquidazione delle altre competenze provvede l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel quadro della gestione separata prevista dall' art. 30 dello Statuto regionale e disciplinata dal Regolamento consiliare.

Qualora taluno dei componenti della Giunta versi in una delle condizioni disciplinate dagli articoli 5 e 6 della presente legge, si provvede, di intesa fra la Giunta e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a regolare il coacervo delle indennità per applicare ad esso le disposizioni di cui agli anzidetti articoli.

Art. 10

Disposizione transitoria

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge si provvede alla liquidazione delle competenze relative al periodo compreso fra la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale in carica ed il termine del mese di calendario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quindi al conguaglio con gli acconti o le somme liquidate a titolo provvisorio in detto periodo, fatta eccezione per le Commissioni Regolamento, Statuto, Conferenza Capi Gruppo, indennità di missione ed Ufficio di Presidenza.

A partire dal primo giorno del mese di calendario successivo alla entrata in vigore della presente legge la liquidazione delle competenze seguirà con l'osservanza di quanto stabilito con la medesima.

Art. 11

Copertura finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, ad eccezione di quelle di cui all' articolo 4 lettera a) e b) ed a quelle per missioni dei Componenti della Giunta che sono imputati sulle spese di funzionamento della Giunta.

Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1970, 1971 si provvede mediante utilizzo dei residui accantonati e disponibili del bilancio provvisorio rispettivamente alla lettera a) cap. 2° ed alla lettera b) cap. 11 del 1971, nonché rispettivamente nel Cap. 1 del Titolo 1 e sul Cap. 2, rubrica 2 del Titolo I del Bilancio della Regione per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

Mancino